



Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024.

Il nuovo certificato medico introduttivo

Webinar - venerdì 31 gennaio dalle 14:30 alle 17:30

Programma:

- Saluto del dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli, Direttore regionale INPS Toscana
- Intervento della dott.ssa Elisabetta Altì, Direttore del Dipartimento di Medicina generale della Ausl Toscana centro
- Interventi della dott.ssa Alessandra Meucci, Capo progetto informatico Area Inclusione e Invalidità Civile INPS e del dott. Carlo Blasi, Responsabile UOC medico legale INPS di Firenze con funzione di coordinamento regionale Toscana

Modera la dott.ssa Lucia Ferri, Direttore provinciale INPS Firenze

Il Decreto “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” (D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) ha **riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità**, prevedendo una "**Valutazione di Base**" che sarà affidata in via esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.

Dal **1° gennaio 2025** sarà avviata una sperimentazione della durata di dodici mesi di questa nuova modalità, che coinvolgerà 9 province: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, **Firenze**, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

L'avvio del procedimento valutativo di base prevede l'invio telematico all'INPS del nuovo "certificato medico introduttivo", il quale rappresenterà

- **l'unica procedura** per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento della disabilità,
- e **non** dovrà essere più completata con l'invio della "domanda amministrativa" da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati (cfr. l'art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).

**IL NUOVO CERTIFICATO COMPRENDE
SIA LA PARTE MEDICA CHE QUELLA AMMINISTRATIVA**

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

Nelle province interessate dalla sperimentazione, la condizione di disabilità è determinata a seguito di un **unico procedimento accertativo** che riguarda contemporaneamente

- **livelli di sostegno e di sostegno intensivo (con riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104),**
- **l'invalidità civile,**
- **la cecità civile,**
- **la sordità civile, la legge 12 marzo 1999, n. 68, e**
- **l'inclusione scolastica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 66.**

L'accertamento viene svolto dalle nuove **Unità di Valutazione di Base (UVB)**, composte da due medici nominati dall'INPS, di un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria (indicato dall'ANMIC, dall'UICI, dall'ENS o dall'ANFFAS e individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione) e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

In attesa **dell'emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione**, la valutazione viene effettuata, per tutte le patologie, utilizzando **le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992** e la valutazione può essere effettuata agli atti sulla base della documentazione presentata dall'interessato (*per ORA NON ATTIVO*).

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

Il nuovo certificato medico introduttivo contiene:

- i **dati anagrafici** dell'interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
- in caso di soggetti **minori**, i **dati anagrafici di un eventuale altro genitore** e/o l'indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
- i dati riguardanti il **domicilio** dell'interessato ai fini della convocazione a visita;
- **la diagnosi codificata in base al sistema dell'International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;**
- la documentazione relativa all'**accertamento diagnostico** (allegazione obbligatoria);
- l'eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

CHI PUÒ RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE (Art. 8, comma 1, D.L. n. 62/2024)

Il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai **medici**:

- in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
- di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 prevede che l'Istituto, sulla base delle modalità indicate dal Ministero della Salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma "Educazione continua in medicina", in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici sopra indicati. L'INPS è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.

L'ESITO DEL PERCORSO DI ACCERTAMENTO

- In esito all'accertamento verrà prodotto un **“certificato attestante la condizione di disabilità” (ex verbale), unico e complessivo**, che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente: legge n. 104/1992, legge 11 febbraio 1980, n. 18, legge 21 novembre 1988, n. 508, legge 11 ottobre 1990, n. 289, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 3 aprile 2001, n. 138, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 24 giugno 2010, n. 107, legge n. 68/1999 e decreto legislativo n. 66/2017 (cfr. gli artt. 5 e 13 del decreto legislativo n. 62/2024).
- Il procedimento di valutazione di base si conclude entro:
 - **quindici giorni per la valutazione di patologie oncologiche;**
 - **trenta giorni per la valutazione di soggetti minori;**
 - **novanta giorni negli altri casi,**

prendendo a riferimento la data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

- Il **“certificato” viene trasmesso al fascicolo sanitario e inviato con raccomandata A/R all'interessato, che potrà visualizzarlo anche all'interno del “Portale della disabilità”.**

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

Per compilare il Certificato occorre avere a disposizione **sia del paziente che dell'eventuale tutore** (minori, tutori legali o amministratori sostegno) :

- 1) **Anagrafica completa** (compreso telefono) residenza e\o eventuale domicilio con **Estremi Documento Riconoscimento valido, Numero identificativo Tessera Sanitaria, Codice Fiscale, Cittadinanza, numero telefono e mail**
- 2) **Almeno un Allegato in pdf** max 2 MB(referti, certificazioni, frontespizio cartella clinica) disponibile
- 3) **Firma digitale** e programma per firmare digitalmente, installato o disponibile on line
- 4) Definizione clinica della condizione morbosa e\o **diagnosi riferibile a ICD 9**

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

- Il medico certificatore deve integrare i dati in procedura con la Provincia e il numero di iscrizione all'ordine dei medici oppure con l'indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.
- A seguito della compilazione, **il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all'Istituto**, che viene così acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
- La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all'interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
- **È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.**
- Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all'Istituto, può essere consultato accedendo al "Portale della Disabilità" sul sito istituzionale.

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

- Il medico certificatore deve integrare i dati in procedura con la Provincia e il numero di iscrizione all'ordine dei medici oppure con l'indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.
- A seguito della compilazione, **il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all'Istituto**, che viene così acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
- La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all'interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
- **È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.**
- Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all'Istituto, può essere consultato accedendo al "Portale della Disabilità" sul sito istituzionale.

LA CONVOCAZIONE A VISITA

La **lettera di convocazione** a visita per la valutazione di base viene spedita con **raccomandata A/R** e contiene la data, l'orario e il luogo della visita. Nella lettera viene, inoltre, segnalata la necessità di recarsi a visita muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, la possibilità di richiedere una nuova convocazione nei casi in cui sia accertata l'indisponibilità a presenziare nel giorno e nell'orario fissato e l'avvertenza che **l'assenza a visita, qualora non giustificata, viene considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione**. I dati della convocazione a visita (data, orario e luogo) possono essere visualizzati dall'interessato anche all'interno del "Portale della disabilità".